

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12026 Anno 2018  
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO  
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI  
Data pubblicazione: 16/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 27123-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del  
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

BERGAMASCHI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA CELIMONTANA n.38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO  
PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
PAOLO VERCESI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2324/1/2016 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 19/04/2016;

2847  
18



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

## Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia, indicata in epigrafe, che, rigettando l'appello proposto dall'ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso a carico di Patrizia Bergamaschi per l'anno di imposta 2008, non sussistendo lo scostamento superiore al 25% del maggior reddito accertato.

La parte resiste con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta la violazione dell'art. 38 D.P.R. 600/73 e dell'art. 2697 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante in capo alla contribuente. L'Agenzia ritiene, in particolare, che la documentazione bancaria offerta dalla contribuente non sia sufficiente a superare la presunzione di maggior reddito, non risultando dimostrata la durata del possesso di ulteriori redditi e l'utilizzo delle somme percepite per gli incrementi patrimoniali oggetto di contestazione.

Il motivo è infondato.

Ed invero, questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria (Cass. n.8995/2014; Cass.n. 25104/2014) disponendo che l'art. 38 D.P.R. 600/73, applicabile *ratione temporis*, onera il contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a



ritenuta alla fonte a titolo di imposta, la cui entità e la cui durata nel possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dunque, si chiede qualcosa in più della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta "la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere" (cfr. Cass. 12207/2017; 1332/16; 22944/15; 14885/2015; 6396/2015; 25104/2014).

Detto onere probatorio non deve ritenersi particolarmente oneroso per il contribuente, in quanto, non solo la prova non è tipizzata e può essere offerta "con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell'elemento preso in considerazione" (Cass., 7258/2017), ma, in particolare, ben può "essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente" (Cass., 12214/2017) idonei a dimostrare l'entità e la durata del possesso dei redditi in esame.

La mera produzione di documentazione bancaria, in considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, fornisce tutte le indicazioni sull'entità dei redditi, sulle date dei movimenti, sull'eventuale addebito di assegni circolari usati per taluni acquisti, rientrando a pieno titolo nella "documentazione idonea" richiesta dall'art. 38 cit.- antecedente alle modifiche apportate con la L. 122/2010-, la cui esibizione è in grado di scalfire le risultanze a cui è pervenuto l'Ufficio (Cass. 7258/2017).

La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, avendo i giudici di appello ritenuto che la documentazione bancaria offerta dalla contribuente, relativa all'annualità 2008, fosse idonea a giustificare la sua capacità contributiva in merito al duplice profilo della entità e della durata del possesso di ulteriori redditi, contestata con avviso di accertamento del medesimo anno.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 15.3.2018 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente

